

COMUNICATO STAMPA

Milano, 1 agosto 2017 - UBI Banca informa di avere ricevuto in data odierna notifica di richiesta di rinvio a giudizio, il cui contenuto è allegato, come già anticipata dagli organi di informazione il 22 e 23 giugno scorsi, e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10.11.2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01. La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 c.c. e 2638 c.c. già oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti attualmente in carica. All'esito dell'udienza preliminare fissata, il giudice dovrà decidere se esistono i presupposti per la celebrazione del processo.

La Banca ribadisce la correttezza del proprio operato e confida che in tutte le sedi giudiziarie potrà essere confermato l'avvenuto rispetto delle norme di legge e delle regole organizzative, come già chiaramente dimostrato dalla sentenza del 19 giugno u.s. della Corte d'Appello di Brescia che ha riconosciuto la correttezza di UBI Banca e dei suoi esponenti nei rapporti con le autorità di vigilanza e con il mercato.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca – Investor relations – Tel. +39 035 3922217

Email: investor.relations@ubibanca.it

UBI Banca – Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4932 - 4936

Email: media.relations@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it

ALLEGATO COMUNICATO STAMPA DEL 01.08.2017

N. 6019/2014 R.G.N.R.
N. 11/2015 RG.GIP

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Bergamo
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
Decreto di fissazione dell'udienza preliminare

Il Giudice Dott.ssa Ilaria Sanesi

letta

l'allegata richiesta di rinvio a giudizio;

visti gli artt.418 e 419 e.p.p.

fissa

l'udienza preliminare in Camera di Consiglio, che si celebrerà presso il Tribunale di Bergamo, Via Borfuro 11 - Aula Corte di Assise piano terra - il giorno

10 novembre 2017 alle ore 9.30

Dispone che, a cura della cancelleria, il presente decreto, con l'unita richiesta di rinvio a giudizio, sia notificato agli imputati, ai rispettivi difensori e comunicato al Pubblico Ministero, con l'invito a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;

avvisa

l'imputato che, ove non compaia all'udienza, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt.420 bis, 420 ter, 420 quater. 420 quinquies c.p.p. e che può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato secondo quanto previsto dall'art. 419 comma 5 e 6 c.p.p.;

informa

le persone offese che hanno facoltà e non obbligo di comparire alla fissata udienza preliminare.

avvisa

i difensori della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse a norma dell'art.416 co. 2 c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti.

manda

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Bergamo, 20 luglio 2017

Il Cancelliere

Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Sanesi

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

-artt.416,417c.p.p., 130 D.L.vo 271/89-

Al Sig. Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Bergamo

I Pubblici Ministeri dott. Walter Mapelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e dott. Fabio Pelosi, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. UBI BANCA Società per Azioni (Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane), in persona del legale rappresentante pro-tempore e Presidente del Consiglio di Gestione Letizia BRICHETTO ARNABOLDI MORATTI, con sede legale in Bergamo (BG), piazza Vittorio Veneto n. 8 (Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165),
(*omissis*)

- 2. POLOTTI Franco**, (*omissis*);
- 3. MOLTRASIO Andrea**, (*omissis*);
- 4. MASSIAH Victor**, (*omissis*);
- 5. CERA Mario**, (*omissis*);
- 6. BAZOLI Giovanni**, (*omissis*);
- 7. BAZOLI Francesca**, (*omissis*);
- 8. MINELLI Enrico**, (*omissis*);
- 9. PIZZINI Flavio**, (*omissis*);
- 10. MANZONI Federico** (*omissis*);
- 11. CAMADINI Pierpaolo**, (*omissis*);
- 12. ZANETTI Emilio**, (*omissis*);
- 13. CALVI Giuseppe**, (*omissis*);
- 14. LUCCHINI Italo**, (*omissis*);
- 15. SANTUS Armando**, (*omissis*);
- 16. MAZZOLENI Mario**, (*omissis*);
- 17. GARA VAGLIA Carlo**, (*omissis*);
- 18. FOLONARI Italo**, (*omissis*);
- 19. MEDDA Ettore Giuseppe**, (*omissis*);
- 20. MANDELLI Marco**, (*omissis*);
- 21. SCIARROTTA Giuseppe**, (*omissis*);
- 22. MARCHESI Guido**, (*omissis*);
- 23. BAGLIONI Gemma Maria**, (*omissis*);
- 24. INVERNIZZI Enrico**, (*omissis*);
- 25. BARDONI Antonella**, (*omissis*);
- 26. BRENO Rossano**, (*omissis*);
- 27. BRIVIO Matteo**, (*omissis*);
- 28. ONGIS Ettore**, (*omissis*);
- 29. ONDEI Angelo**, (*omissis*);
- 30. LORENZI Stefano**, (*omissis*);
- 31. D'ALOIA Giovanni**, (*omissis*);

IMPUTATI

UBI BANCA Società per Azioni - PERSONA GIURIDICA

a) dell'illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli artt. 25 ter, lettera Q) e, lettera S), 44 D.Lvo 231/01 perché si avvantaggiava dei delitti di illecita influenza sull'assemblea e di ostacolo alle Autorità di Vigilanza Banca d'Italia e Consob indicati nei capi che seguono, (e di cui agli artt. 2636 — illecita influenza sull'assemblea — e 2638 — ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza commessi dai componenti del Consiglio di gestione e del Comitato di Sorveglianza della società, avendo adottato un modello organizzativo inidoneo a prevenire la consumazione dei delitti sopra indicati.

Con interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi, di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca lombarda.

Modello organizzativo ritenuto inidoneo alla prevenzione dei reati societari perché privo di procedure atte ad assicurare la verità e completezza delle comunicazioni fornite alle Autorità di vigilanza e a garantire ai quadri e dirigenti della Banca, in caso di richieste illecite o comunque anomale, per contenuti, modalità e tempistica, in tema di raccolta e gestione deleghe e operazioni assembleari, la facoltà di opporsi alle richieste stesse o almeno il dovere di segnalazione al collegio sindacale o all'organismo di vigilanza.

In Bergamo dal 2012 al 2015

POLOTTI Franco - MOLTRASIO Andrea - MASSIAH Victor - CERA Mario - BAZOLI Giovanni - BAZOLI Francesca - MINELLI Enrico - PIZZINI Flavio - MANZONI Federico - CAMADINI Pierpaolo - ZANETTI Emilio - CALVI Giuseppe - LUCCHINI Italo - SANTUS Armando - MAZZOLENI Mario - GARAVAGLIA Carlo

b) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 2638, comma II e III, 2639 c.c. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, POLOTTI Franco, quale presidente pro-tempore, del Consiglio di Gestione, MOLTRASIO Andrea e CERA Mario, quali rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, MASSIAH Victor quale consigliere delegato della UBI Banca Società Cooperativa per azioni (dal 10 ottobre 2015 trasformata in Società per Azioni) con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, società quotata alla Borsa Italiana e sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (quali Consob, Banca d'Italia o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e come tali tenuti ad obblighi nei loro confronti, omettevano le comunicazioni dovute alle predette Autorità e consapevolmente ne ostacolavano le funzioni, tutto con il concorso consapevole di Giovanni BAZOLI, anche quale presidente della associazione BLP, di Francesca BAZOLI, di Franco POLOTTI, di Enrico MINELLI, di Flavio PIZZINI, di Federico MANZONI e di Giuseppe CAMADINI (ora deceduto, poi sostituito da Pierpaolo CAMADINI), quali componenti, della "cabina di regia", che sul lato bresciano, mediante il loro contributo, decideva le nomine degli organi della Banca e delle sue partecipate in condivisione con quelle decise dalla "commissione Zanetti", costituita sul lato bergamasco, da (e quindi anche con il concorso di) ZANETTI Emilio, quale presidente del Consiglio di Gestione pro-tempore e. anche quale presidente (e comunque gestore di fatto) della associazione AMICI di UBI Banca, da CALVI Giuseppe, da LUCCHINI Italo, da MOLTRASIO Andrea e da SANTUS, Armando. A ciò si aggiunge che gli stessi MOLTRASIO, CERA, SANTUS, oltre a FOLONARI Alberto (ora deceduto), MAZZOLENI Mario e MINELLI Enrico sono stati componenti del Comitato Nomine per l'Assemblea del 20 aprile 2013 e BAZOLI Giovanni (fino al 29.03.2012), FAISSOLA Corrado (ora deceduto), CALVI Giuseppe, MAZZOLENI Mario e GARAVAGLIA Carlo, sono stati componenti del Comitato Nomine per l'Assemblea del 24 aprile 2010 e comunque tutti quali amministratori e/o sindaci in quanto componenti. del Consiglio di Gestione e/ o del Consiglio di Sorveglianza pro-tempore.

In particolare, tutti questi soggetti, in concorso tra loro, consapevoli di un patto parasociale sussistente tra le Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca (direttamente e di fatto riconducibili a Giovanni BAZOLI e Emilio ZANETTI), vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avente per effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato dei voto negli organi societari:

- consapevolmente hanno ostacolato le funzioni delle Autorità di Vigilanza, Consob e Banca d'Italia, in quanto, a seguito della modifica apportata da UBI Banca all'art. 49 dello Statuto sociale nel mese di maggio 2009, secondo la quale il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento "senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società", con le loro condotte successive non hanno di fatto modificato le regole interne di composizione e di funzionamento del Comitato Nomine, venendosi così a creare un

disallineamento-discordanza di tali condotte con le previsioni dello Statuto sociale ed il Regolamento del Comitato Nomine, tale per cui, in assenza di diffusione al pubblico di talune informazioni sulle procedure di composizione degli organi sociali di UBI Banca e del Comitato Nomine, nonché sul reale funzionamento di quest'ultimo, le suindicate Autorità di Vigilanza (e quindi il mercato) sono stati indotti a ritenere che i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca lombarda fossero stati superati, laddove invece essi, in applicazione del suindicato patto parasociale, continuavano a trovare applicazione, così vincolando le scelte degli organi di governo della Banca ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società (ovvero le due associazioni e quindi di fatto nelle persone di BAZOLI Giovanni e di Emilio ZANETTI), senza che le Autorità di Vigilanza ne potessero essere a conoscenza;

- hanno omesso di comunicare alle Autorità di Vigilanza che tale patto parasociale, riconducibile ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione, e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca Lombarda e Piemontese (area bresciana) non era destinato a disciplinare la sola fase originaria del gruppo bancario, ma costituiva un patto parasociale a tempo indeterminato (comunque rinnovato nell'estate del 2012 nell'incontro tenutosi tra BAZOLI e ZANETTI) dandogli attuazione senza che né lo Statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni, così ostacolandone le funzioni:
- hanno influenzato e preso decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) anche al di fuori degli organi di governo societario e dei relativi comitati, così determinandone la volontà o limitandone l'autonomia e l'operatività, nulla comunicando di ciò né alla Consob né alla Banca d'Italia né all'Autorità della Concorrenza e del Mercato;
- hanno omesso di comunicare alla Consob, anche ai sensi dell'art. 149 comma 3 de! TUF, gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione alla medesima autorità di Vigilanza e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma I, del TUB, gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione alla medesima autorità di Vigilanza, il quale patto ha dato origine ad un meccanismo tra le suddette derivazioni di Brescia e di Bergamo (facenti rispettivamente capo ai suddetti Giovanni BAZOLI e Emilio ZANETTI e corrispondenti alle rispettive associazioni ABLP e Amici di UBI Banca), funzionale a garantire ai medesimi soggetti (o a loro collegati) il controllo del governo del Gruppo Bancario UBI, con pratiche di governo societario incidenti sulla composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati, così da determinare un assetto sostanziale di governance societaria differente da quello formalmente delineato dalla documentazione aziendale e in contrasto con gli obblighi previsti dalla legge (quale banca cooperativa popolare), così ostacolandone le funzioni;
- hanno predisposto, con riferimento all'Assemblea dei soci del 2013, anche attraverso la consulenza della Sodali S.p.a., un apparato organizzativo volto all'aggregazione del consenso in favore soltanto di una lista (cosiddetta Lista 1), attuato mediante una massiccia e strutturata raccolta di deleghe di voto, senza nulla comunicare di ciò né a Consob né a Banca d'Italia.

A ciò si aggiunge che i legali rappresentanti pro-tempore di diritto e di fatto delle Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca, ovvero rispettivamente BAZOLI Giovanni e ZANETTI Emilio hanno omesso di comunicare, ai sensi degli articoli 122, comma 5, lett. d del TUF e dell'art. 20, comma 2, del TUB i reali contenuti del richiamato patto parasociale, avente per effetto un'influenza dominante sul gruppo UBI Banca nonché l'esercizio concertato del voto nell'ambito del medesimo istituto di credito.

In Bergamo a far data dal 09 maggio 2009 (luogo e data della delibera della Assemblea straordinaria dei soci di UBI Banca con cui si è modificato l'art. 49 dello Statuto, stabilendo che il Comitato Nomine sarà disciplinato da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti e/o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società) e almeno fino all'11 gennaio 2013 (data della comunicazione con cui si invita la Società a modificare la governance) per Banca d'Italia e al 20 luglio 2013 (data di presentazione dell'esposto da parte dei Consiglieri di minoranza della società — cosiddetto esposto Resti ed altri) per la Consob ed in ogni caso anche successivamente sia in ragione dei verbali di audizione tenutisi presso la Consob sia in relazione all'incontro tenutosi in data 13 marzo 2014 presso l'abitazione di Franco Polotti e comunque fino all'Assemblea dei soci tenutasi in data 10 ottobre 2015, con la quale è stata deliberata la trasformazione di UBI Banca dalla forma di società cooperativa in società per azioni.

BAZOLI Giovanni

c) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2638-2639 c.c. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, pur effettuando l'opzione ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) per il cosiddetto divieto di interlocking, secondo il quale "è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari, di vertice di imprese, o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", di fatto dal 29 marzo 2012 ha continuato a mantenere sia la Presidenza del Gruppo Bancario BANCA INTESA-SANPAOLO S.p.a, oltre che l'amministrazione e gestione di fatto all'interno del Gruppo UBI Banca S.c.p.a. come sopra indicato, imprese bancarie, tra loro in concorrenza, così ostacolando le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob, alla banca d'Italia e anche all'Autorità della Concorrenza e del Mercato.

In Bergamo dal 29 marzo 2012 fino al 27 aprile 2016 (quando è divenuto presidente onorario di Intesa-San Paolo) ovvero tutt'ora permanente

BAZOLI Giovanni - POLOTTI Franco — CAMADINI Pierpaolo - ZANETTI Emilio - CALVI Giuseppe - MOLTRASIO Andrea - SANTUS Armando

d) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2638 c.c./ 170-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sentiti in sede di ispezione dai funzionari Consob nelle audizioni avvenute in data 24.10.2013, 28.10.2013, 30.10.2013, 31.10.2013 e 06.11.2013, negando l'esistenza di interazioni specifiche tra le due associazioni di cui sopra, strumentali all'indicazione delle candidature per le cariche di UBI Banca o di società del Gruppo, escludendo la necessità di un gradimento reciproco e che siano avvenuti incontri o consultazioni preventive tra le due associazioni o tra l'associazione ABLP e la Commissione istituita da Amici di UBI Banca (la "Commissione ZANETTI"), al fine di condividere le candidature delle due Derivazioni in vista dell'assemblea dei soci del 20.04.2013, ostacolavano le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

In Milano in data 24. 10.2013 per BAZOLI Giovanni.

In Brescia in data 28. 10.2013 per POLOTTI e per CAMADINI.

In Bergamo il 30.10.2013 per ZANETTI, il 31.10.2013 per CALVI e per MOLTRASIO e il 06.11.2013 per SANTUS.

POLOTTI Franco

e) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. 2638 c.c. /170 -bis del d.lgs 24 febbraio 1998 n.58 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, durante l'istruttoria avviata dai funzionari CONSOB nel novembre 2014 sull'applicazione del Regolamento in materia di operazioni a parti correlate, lo stesso, pur essendo il Presidente del Consiglio di Gestione di UBI e quindi come tale destinatario di una richiesta di informazioni afferente a finanziamenti concessi dal Gruppo UBI alla società cooperativa Centro Studi La Famiglia per edificazioni, su cespiti a lui riconducibili o comunque nella quale era coinvolto, anche in relazione alla società EDILBETA S.p.a., lo stesso non dichiarava né alla Banca né alla Consob la sua partecipazione nella suddetta società EDILBETA S.p.a., così ostacolando le funzioni di vigilanza attribuite alla medesima Consob.

In Bergamo dal novembre 2014 fino al 2 aprile 2016 (data della cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Gestione della UBI Banca.

ZANETTI Emilio - BAZOLI Giovanni - FOLONARI Italo - MASSIAH Victor - MOLTRASIO Andrea - MEDDA Ettore - MANDELLI Marco – SCHARROTTA Giuseppe - MARCHESI Guido - BAGLIONI Gemma Maria - INVERNIZZI Enrico - BARDONI Antonella - BRENO Rossano - BRIVIO Matteo - ONGIS Ettore – ONDEI Angelo - LORENZI Stefano – D'ALOIA Giovanni

f) in ordine al reato p. e p. degli artt. 110, 81 cpv c.p. e 2636 c.c. perché, in concorso tra loro Emilio ZANETTI, quale presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca e gestore di fatto della Associazione AMICI di UBI, Giovanni BAZOLI, quale presidente della Associazione ABPL, Italo FOLONARI quale Segretario della Associazione ABPL, Victor MASSIAH quale amministratore delegato UBI Banca, MOLTRASIO Andrea, quale presidente "in pectore" del Consiglio di Sorveglianza della medesima UBI Banca, MEDDA Ettore e MANDELLI Marco, quali direttori responsabili, BAGLIONI Gemma Maria, quale responsabile a libello generale della raccolta deleghe, INVERNIZZI Enrico, quale referente per le operazioni assembleari e con il contributo di SCHARROTTA Giuseppe e MARCHESI Guido, referenti centrali a livello nazionale della gestione del libro soci di UBI Banca e di ONDEI Angelo e di BARDONI

Antonella, rispettivamente presidente e direttrice del Consorzio Fidi Imprese Artigiane di Bergamo (CONFIAB), di D'ALOIA Giovanni e di BRENO Rossano, di BRIVIO Matteo, di LORENZI Stefano e di ONGIS Ettore (questi ultimi) per la Compagnia delle Opere di Bergamo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in attuazione del patto parasociale di cui al precedente capo a), con atti simulati o fraudolenti, ovvero mediante la predisposizione di deleghe in bianco o di deleghe (mai rilasciate) falsamente o artatamente predisposte a vantaggio della cosiddetta Lista 1, incaricando una società esterna come la SODALI S.p.a. per il controllo del voto ed avvalendosi anche di strutture esterne alla UBI Banca, quali il Consorzio Fidi Imprese Artigiane di Bergamo (CONFIAB) e Compagnia delle Opere di Bergamo, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero l'accesso nelle cariche societarie, con tutti i relativi vantaggi (anche di carattere economico), determinavano la maggioranza dell'assemblea tenutasi in Bergamo in data 20 aprile 2013, a favore della lista istituzionale denominata Lista 1, che poi risultava vincitrice.

In Bergamo in data 20.04.2013.

ZANETTI Emilio - MEDDA Ettore

g) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110 cpv c.p. e 167 del d.Lgs. n. 196/2003, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al capo che precede, al fine di trarre profitto, Ettore MEDDA, su disposizione di Emilio ZANETTI, comunicava i dati personali dei soci UBI a Compagnia delle Opere, consegnando loro parte del libro soci o comunque un elenco dei soci UBI.

In Bergamo nel febbraio 2013.

Identificate le persone offese in:

- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Roma, via Giovanni Battista Montini n. 3;
- BANCA D'ITALIA, in persona del suo Governatore, con sede in Roma, via Nazionale n. 91;
- AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del suo Presidente, con sede in Roma, piazza G. Verdi n. 6/A;

- Giorgio JANNONE, (*omissis*), quale socio e presentatore della lista "UBI Banca - Ci Siamo";
- RESTI Andrea Cesare, (*omissis*), quale presidente della lista "UBI, banca popolare!";
- GALLARATI Marco Giacinto, (*omissis*), quale socio, vicepresidente vicario e presentatore della lista "UBI, banca popolare!";
- Luca Vittorio CIVIDINI e Dorino Mario AGLIARDI per la lista "UBI, banca popolare!", (*omissis*);

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Annotazione n. 015085/13 del 27.1.2013, redatta dalla *Guardia di Finanza Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano Gruppo III Sezione Tutela del Risparmio* e relativi allegati e successivi seguiti e integrazioni, con particolare riferimento alle sommarie informazioni rese da Giorgio JANNONE, Andrea Cesare RESTI e Giuseppe MASNAGA;
- Esposto relativo alla governance di UBI Banca redatto dai consiglieri di minoranza (Resti e altri) in data 20.07.2013 e relativi allegati;
- Verbali di ispezione della Banca d'Italia e relazione ispettiva e atti procedura sanzionatoria CONSOB;
- Verbali di perquisizione del 13.05.2014 e relativi sequestri;
- Verbali di perquisizione del 10.02.2015 e relativi sequestri;
- Intercettazioni telefoniche in atti e documentazione informatica sequestrata;
- Annotazioni n. 0089416/14 del 15.07.2014 e poi n. 0140875/14 del 14.11.2014 redatte dalla *Guardia di Finanza Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano Gruppo III Sezione Tutela del Risparmio* e relativi allegati, e successive integrazioni circa lo svolgimento dell'assemblea del 2013, in particolare con tutte le sommarie informazioni rese ed i successivi seguiti e integrazioni (come l'annotazione Guardia di Finanza n. 0132298/14 del 28.10.2014 e n. 0032433/15 del 11.03.2015);
- Consulenza tecnica depositata dal dott. Bruno Giannattasio in data 14.04.2015 e relativi allegati;
- Annotazione conclusiva n. 0094413/15 del 23.07.2015 redatta dalla *Guardia di Finanza Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano Gruppo III Sezione Tutela del Risparmio* e relativi allegati;

- Segnalazione CONSOB n. 164112 pervenuta in data 27.05.2016 su questione POLOTTI (Edilbeta Srl) e relativa nota tecnica finale;
- Verbali di interrogatori resi dagli indagati;

RILEVATO CHE

la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p. è stata regolarmente disposta nei confronti di tutti i sopraindicati soggetti e che gli imputati Stefano LORENZI, Matteo BRIVIO, Andrea MOLTRASIO, Armando SANTUS, Italo LUCCHINI, Mario MAZZOLENI e Giovanni D'ALOIA che hanno chiesto di essere sentiti sono stati sottoposti ad interrogatorio (che Giovanni BAZOLI, pur avendolo richiesto, ha poi rinunciato all'interrogatorio), mentre tutti gli altri non si sono avvalsi di tale diritto, pur avendo Guido MARCHESI, Giuseppe SCIARROTTA, Ettore Giuseppe MEDDA, Franco POLOTTI e Mario CERA presentato memorie e documenti difensivi;

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDONO

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati come sopra generalizzati e per i reati sopraindicati.

MANDANO

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Bergamo, 6 giugno 2017

I PUBBLICI MINISTERI

Dott. Walter Mapelli - Procuratore

Dott. Fabio Pelosi – Sost.